



RU 25073 Protocollo:

Rif.:

Allegati:

Roma, 28 febbraio 2012

Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

SEDE

Alle Direzioni centrali

SEDE

Al Dipartimento delle Finanze Via Pastrengo n. 22 00187 ROMA (fax 06/47603910)

Al Comando generale della Guardia di Finanza - Ufficio Operazioni Viale XXI aprile n. 55 00162 ROMA (fax 06/44223202)

All'Unione Petrolifera Via del Giorgione n. 129 **ROMA** (fax 06/59602925)

All'Assopetroli Largo dei Fiorentini n. 1 **ROMA** (fax 06/6861862)

All'Assocostieri Via di Vigna Murata n. 40 00143 ROMA (fax 06/5011697)

All'E.N.I. P.le Mattei n.1 **ROMA** (fax 06/59825995)

All'Unichim

P.le R. Morandi, 2 20121

MILANO (fax 0276014176)

OGGETTO: Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n.5, recante "Disposizioni urgenti

in materia di semplificazione e di sviluppo". Abrogazione

colorazione benzina super senza piombo.

L'articolo 57, comma 11, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5,

pubblicato nel S.O. n.27/L alla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2012, ha

abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997 recante "Disposizioni

in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza

piombo con colorante verde".

La norma sopraindicata, che fa venir meno l'obbligo di addizionare la

benzina super senza piombo con il colorante verde, si inserisce nel quadro

delineato dal Legislatore di semplificazione e di riduzione degli oneri

amministrativi per le imprese, contribuendo così a dare impulso al sistema

produttivo del Paese.

Da tale contesto normativo discende anche, in stretta aderenza alle finalità

perseguite dalla modifica abrogativa in esame, l'impossibilità di determinare

alcuna reviviscenza di disposizioni precedentemente inefficaci, quali quelle

contenute nel decreto ministeriale 4 maggio 1990, e quindi l'inapplicabilità

dell'obbligo di aggiunta al suddetto prodotto del tracciante acetofenone, peraltro

già sostituito, per necessità tecniche, con il richiamato D.M. 6 marzo 1997.

Allo stato, quindi, non sussistono ragioni, sotto il profilo impositivo, che

giustifichino una rilevazione differenziata della benzina, considerata l'avvenuta

unificazione, dal 1° ottobre 2001, delle aliquote di accisa.

Pertanto, dal 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge

in oggetto, alla benzina (codici NC 27101131, 27101141, 27101145 e 27101149)

non va aggiunta alcuna sostanza colorante né tracciante.

Conseguentemente, la rispondenza qualitativa della benzina alle specifiche

precedentemente previste dal suddetto D.M. 6 marzo 1997 non costituisce più

oggetto di riscontro nell'ambito delle verifiche eseguite presso gli impianti gestiti

2

in regime di deposito fiscale, i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburante.

Gli esercenti depositi di stoccaggio, siano essi fiscali o commerciali, avranno facoltà di effettuare travasi di benzina non colorata nei serbatoi contenenti benzina colorata e viceversa. Parimenti, presso i distributori stradali di carburante, la benzina non colorata può essere riversata nei serbatoi contenenti giacenze di benzina colorata.

Il riscontro visivo di una colorazione del prodotto meno intensa di quella usualmente posseduta, eventualmente rilevato in fase di verifica, non rappresenta, di per sé, motivo di criticità nei confronti dell'esercente l'impianto. La colorazione, infatti, andrà progressivamente a scomparire (rendendo, a regime, la benzina incolore) con il procedere della diluizione dei residui di benzina verde con benzina non colorata.

Va da sé che rimane inalterata la facoltà degli organi di controllo di procedere all'esecuzione di accertamenti qualitativi volti a confermare la rispondenza della benzina alle specifiche commerciali.

Viene consentito l'impiego del colorante verde nella benzina fino ad esaurimento delle scorte esistenti presso gli impianti di utilizzazione. In tale evenienza, si precisa che le residuali operazioni di colorazione devono comunque rispondere alle specifiche già previste dall'art.2 del D.M. 6 marzo 1997.

Infine, i pacchetti denaturanti utilizzati per la colorazione della benzina permarranno nell'elenco di cui all'art.2, comma 4, della Determinazione Direttoriale del 28.12.2007, prot 2228/UD, fino alla data del 31 dicembre 2012, allo scopo di consentirne la commercializzazione.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93

3